



COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

Piazza Dante 36030 Caltrano (VI)
C.F. n. 84000910244 - Tel. n. 0445/882866 - Telefax n. 0445/390043

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22/4/2013)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

| | | |
|---|-------|---|
| ART. 1 – FINALITA' E DEFINIZIONI..... | pag. | 3 |
| ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE..... | pag.. | 3 |
| ART. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI... | pag.. | 3 |

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| ART. 4 – NOTIFICAZIONE..... | pag. | 5 |
| ART. 5 – RESPONSABILE..... | pag. | 5 |

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

| | | |
|--|------|---|
| ART. 6 – MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI..... | pag. | 6 |
| ART. 7 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA..... | pag. | 6 |

SEZIONE II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

| | | |
|--|------|---|
| ART. 8 – DIRITTI DELL'INTERESSATO..... | pag. | 7 |
|--|------|---|

SEZIONE III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DANNI

| | | |
|---|------|---|
| ART. 9 – SICUREZZA DEI DATI..... | pag. | 8 |
| ART. 10 – CESSAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI..... | pag. | 8 |
| ART. 11 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI..... | pag. | 8 |
| ART. 12 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DELLA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI..... | pag. | 8 |

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI

| | | |
|------------------------------|------|---|
| ART. 13 – COMUNICAZIONE..... | pag. | 9 |
|------------------------------|------|---|

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

| | | |
|------------------------|------|---|
| ART. 14 – TUTELA | pag. | 9 |
|------------------------|------|---|

CAPO V – NORME FINALI

| | | |
|---|------|----|
| ART. 15 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI | pag. | 9 |
| ART. 16 - NORMA DI RINVIO | pag. | 9 |
| ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE | pag. | 9 |
| ALLEGATO 1 – CAUTELA DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI..... | pag. | 10 |
| ALLEGATO 2 – SEGNALETICA DA AFFIGGERE..... | pag. | 11 |

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolte nel trattamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali mediante gli impianti fissi e mobili di videosorveglianza, attivati dal Comune di Caltrano sul proprio territorio urbano.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato con l'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Caltrano, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65 nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti.
3. Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio ha lo scopo di:
 - a) assicurare la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati;
 - b) proteggere le proprietà pubbliche comunali;
 - c) acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.
4. Inoltre i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo si pongono anche il fine di:
 - a) sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
 - b) consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché la tutela del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc..).
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate. Il trattamento dei dati acquisiti attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo nel rispetto dei

seguenti principi di liceità, necessità e proporzionalità.

- **Principio di liceità**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1, la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

- **Principio di necessità**

L'intero sistema di videosorveglianza deve essere conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili, quando le finalità possono comunque essere perseguite impiegando dati anonimi. Il software deve inoltre essere configurato in modo tale da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

La conservazione dei dati è limitata alle 24 ore successive alla rilevazione, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, o quando si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o quando siano prova della commissione di illeciti.

Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, ove tecnicamente possibile, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

- **Principio di proporzionalità**

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Non è giustificata l'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali - turistici o pubblicitari, attraverso *web cam* o *cameras-on-line* che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Il principio in esame consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

1- La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissati raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi.

2- Deve essere delimitata rigorosamente:

- la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, anche quando l'impianto di videosorveglianza sia posizionato presso luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...);
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

3. I dati video ripresi devono essere trattati, altresì, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo. A titolo esemplificativo vengono individuate nell'**allegato 1** alcune cautele da osservare nel trattamento.

4. Le ragioni delle scelte operate dal titolare devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento anche al fine di un'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure nell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito in trattazione non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali di un'Autorità pubblica.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, individuato nella persona del Sindaco, Legale rappresentante dell'Ente, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 5 – Responsabile

1. Per quanto attiene alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e al vigente "Regolamento per la tutela della riservatezza rispetto ai dati personali del Comune di Caltrano".

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma I e delle proprie direttive.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tale scopo;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo al tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate negli ambiti previsti dall'art. 2.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e visionati presso appositi locali del Municipio. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico (videoregistratore digitale). L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 60 giorni.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in tempo inferiore a quello citato.

Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Caltrano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei pressi in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica permanente come da **allegato "2"**.
2. Il Comune di Caltrano, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con congruo anticipo (gg.10), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato su quanto indicato all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - c) ottenere, a cura del responsabile senza ritardo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di 90 giorni;
 - la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può confermare, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Le istanze degli interessati di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre cinque (5) giorni dalla richiesta.

6. Nel caso di esito negativo a distanza di cui ai commi precedenti l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.6, comma 4.

2. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

4. Nel caso in cui ci si avvalga di un soggetto esterno, l'installatore deve fornire una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia.

Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa del trattamento dei dati il Comune di Caltrano deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione per la protezione dei dati personali.

2. I dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett. b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. La materia è regolamentata per intero dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 13 – Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Caltrano a favore di soggetti pubblici, comprese le Forze dell'Ordine ed esclusi gli enti pubblici economici è ammessa quando risulta necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente art. 13, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 152 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V NORME FINALI

Art. 15 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.

Allegato 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante un supporto informatico che renda non riutilizzabili i dati cancellati.
- 5) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento. Questi ultimi possono essere individuati anche nel personale delle forze dell'ordine legittimati all'accesso dei dati stessi;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia locale;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Caltrano e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - alla persona oggetto della ripresa.
- 6) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 8) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione in apposito registro, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
- 9) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

Allegato 2



La registrazione è effettuata dal Comune di Caltrano per fini di vigilanza, pubblica sicurezza e tutela del patrimonio.